



CL-02-1802/1030/2017X

Alh Ish  
(FP)

Al Presidente del  
Consiglio regionale  
del Piemonte

14:06 13 Apr 17 A00100C 002734

**ORDINE DEL GIORNO N. 1087**  
*ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e  
dell'articolo 103 del Regolamento interno,*

trattazione in Aula  X  
trattazione in Commissione

**OGGETTO: Abolizione delle tariffe SIAE per gli spettacoli gratuiti organizzati dalle amministrazioni locali e dalle associazioni senza scopo di lucro.**

**Premesso che:**

- la promozione ed il sostegno della Musica è attività di fondamentale importanza e si basa sull'assunto che la musica rappresenta un mezzo di espressione artistica che costituisce, in tutti i suoi generi e manifestazioni, un aspetto fondamentale della cultura oltre che un bene di insostituibile valore sociale e formativo della persona. In particolare la musica giovanile, intesa come modalità espressiva e desiderio di comunicare e condividere, è parte rilevante dell'universo dei bisogni e desideri dei giovani e rappresenta un elemento fondamentale di costruzione e di espressione dell'identità giovanile, singola e collettiva;
- i Comuni e le Associazioni senza fini di lucro rappresentano i fondamentali attori per la promozione della musica, essendo impegnati in molteplici attività quali quelle svolte dalle Scuole di Musica o nell'organizzazione di eventi musicali in cui non viene fatto pagare alcun biglietto di ingresso;
- la Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) nacque a Milano il 23 aprile 1882, in forma associativa come Società degli autori, voluta principalmente da scrittori, musicisti, drammaturghi, autori delle arti visive ed editori allo scopo di promuovere e salvaguardare la tutela del diritto d'autore;
- nel corso del tempo la SIAE è divenuta un ente pubblico economico a base associativa, preposto alla protezione e all'esercizio dell'intermediazione dei diritti d'autore;
- la legge 633/1941 attribuisce alla SIAE, in forma esclusiva, l'attività di intermediario, comunque attuata, sotto ogni forma diretta ed indiretta di intervento, mediazione, mandato, rappresentanza ed anche cessione per l'esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione e di riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate;
- tale attività viene esercitata per effettuare:

- a) concessione, per conto e nell'interesse degli aventi diritto, di licenze ed autorizzazioni per l'utilizzazione economica di opere tutelate;
- b) riscossione dei proventi derivanti da dette licenze ed autorizzazioni;
- c) ripartizione dei proventi medesimi degli aventi diritto;

**Considerato che:**

- la SIAE, ai sensi dell'articolo 15 della legge 633/1941, può esigere un compenso da soggetti pubblici e privati anche per eventi di natura non lucrativa in cui vengano eseguite opere musicali protette;
- il suddetto Ente applica le tariffe anche alle manifestazioni a carattere comunale, feste di paese, bande musicali e associazioni nelle quali generalmente non viene previsto alcun biglietto di ingresso, ma gli spettacoli sono gratuiti per gli spettatori;
- la determinazione delle tariffe avviene in base alla capienza di posti, per gli spazi delimitati e attrezzati, all'aperto o al chiuso, e per presenze;
- ciò comporta, che il pagamento della tariffa SIAE sia stabilito sulla base della capienza della struttura o della sede adibita (auditorium, teatri, chiese, etc.), per lo spettacolo o concerto, in luogo dell'effettiva presenza di pubblico;
- accade anche che il pagamento della SIAE venga richiesto anche per eventi culturali in cui è prevista l'esecuzione di pochi brani con funzione di arricchimento ad esempio di premi di poesia, presentazione di mostre d'arte, o altro;
- le Associazioni che hanno ad oggetto attività di Scuola di Musica, nella loro attività annuale, organizzano concerti e saggi in cui gli allievi si esibiscono in pubblico, occasione di crescita, di confronto con il pubblico e di promozione dell'attività della scuola;
- il pagamento della SIAE determina evidentemente un impegno economico importante per i comuni o le associazioni senza fini di lucro impegnate a promuovere la diffusione della cultura, risorse altrimenti impiegate per l'organizzazione dell'evento e la migliore diffusione della cultura;
- spesso gli organizzatori sono costretti a rinunciare all'esibizione di musicisti in eventi culturali per non dover pagare i diritti SIAE, con l'evidenza che ciò comporta non solo la mancata diffusione della cultura musicale nel territorio, ma anche la perdita di opportunità per i musicisti, principalmente giovani;
- l'impegno andrebbe invece rivolto per favorire lo studio della musica nei giovani e le opportunità di esibirsi nell'ambito degli eventi culturali locali;

**Considerato inoltre che:**

- il 26 febbraio 2014 la Comunità europea ha emesso una nuova Direttiva sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi, nonché sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso on line del mercato che impone agli Stati Membri di ammodernare il funzionamento delle società collettive (le cosiddette società di collecting) che gestiscono i diritti d'autore e i diritti connessi degli associati;
- la suddetta Direttiva prevede come termine ultimo per il recepimento da parte degli Stati membri la data del 10 aprile 2016;
- l'Italia a tutt'oggi è l'unico Paese a non averla ancora recepita, ostacolando il buon funzionamento della gestione dei diritti d'autore in un panorama di carattere internazionale ed impedendo di fatto la creazione di soluzioni più efficienti con la liberalizzazione del mercato;



**CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL PIEMONTE**

- il monopolio detenuto dalla SIAE risulta anacronistico e lesivo della concorrenza in una realtà che necessita la diversificazione di offerte generando per giunta una violazione dei principi del libero mercato europeo;
- l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato è intervenuta con un parere indirizzato al Governo e Parlamento affinché venga recepita la suddetta direttiva europea, sottolineando l'importanza dell'apertura del mercato nazionale della gestione dei diritti d'autore;

***IL CONSIGLIO REGIONALE  
IMPEGNA IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE***

ad attivarsi presso le sedi competenti affinché:

- a) tutte le manifestazioni ad ingresso gratuito organizzate dalle amministrazioni locali e dalle associazioni senza scopo di lucro vengano esentate totalmente dal pagamento delle tariffe SIAE;
- b) venga recepita con tempestività la Direttiva europea 26/2014 gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno.

**FIRMATO IN ORIGINALE**

*(documento trattato in conformità al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 243 del 15 maggio 2014)*